

Allegato "A" alla raccolta n.3175

**STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**SPORTIVA DILETTANTISTICA NO PROFIT**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE OGGETTO, DURATA E SEDE**

**Art. 1) - Denominazione**

È costituita ai sensi del D.Lgs.36/2021 e s.m.i. la società a responsabilità limitata denominata: "**S.S.D. ENERU a r.l.**".

**Art. 2) - Oggetto sociale**

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

La Società ha per oggetto le attività sportive identificate come "giochi della mente" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli scacchi e la dama, oltre al cronometraggio, e tutte le discipline sportive ad essa connesse, e la gestione e diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa.

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:

- favorire ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI,

	dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva;	
	• promuovere iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, istituzioni scolastiche educative, Università, Centri di formazione ed Enti privati, con cui stipulare convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti;	
	• promuovere la preparazione di istruttori e tecnici, a mezzo corsi di preparazione, autorizzati e patrocinati da Pubbliche amministrazioni, Enti Federali o Enti di Promozione Sportiva, nonché promuovere lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;	
	. la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività ad esse collegata, nonché la gestione di impianti sportivi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà aderire.	
	Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i, la Società potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purchè strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:	
	- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che fosse ritenuta utile, ne-	

cessaria e pertinente, (ad eccezione di quelle previste dalla Legge n.1/91) necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali o comunque ad essi pertinenti, ivi compresa la stipulazione di contratti di mutuo attivi e passivi, nonchè il rilascio e l'assunzione di garanzie reali e personali, cambiarie e non cambiarie, compresa la fidejussione, purchè nei confronti di terzi che contraggono con la Società e non nei confronti del pubblico;

- in particolare compiere operazioni relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto o la locazione d'immobili da destinare ad attività sportive, ed organizzare eventi sportivi anche in collaborazione con altri enti sportivi dilettantistici.

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva.

La Società, purchè non nei confronti del pubblico e purchè in via strumentale e non in prevalenza rispetto alle altre attività previste nell'oggetto sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società di capitali aventi ad oggetto attività affini, analoghe, o connesse o collegate con la propria.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

**Art. 3) - Durata della società**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

**Art. 4) - Sede sociale**

La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante nel registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modificazioni dello statuto sociale e potrà essere assunto dai soci e di esso dovrà essere dato pubblicità, ai sensi di legge, a cura dell'Organo Amministrativo.

Compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, così come il trasferimento della sede nell'ambito di Comune diverso da quello sopra indicato.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI**

**Art. 5) - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci ai sensi dei successivi artt. 12 e 13.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

#### **Art. 6) - Finanziamenti**

La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazio-

	ne al capitale sociale, con le modalità e nei limiti di cui	
	alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.	
	Salvo diversa e specifica disposizione, i versamenti effet-	
	tuati dai soci in favore della società sono da considerarsi	
	infruttiferi.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.	
	2467 del c.c.	
	<b>Art. 7) - Titoli di debito</b>	
	La società può emettere titoli di debito al portatore o nomi-	
	nativi.	
	L'emissione dei titoli di debito è assunta dall'assemblea dei	
	soci con delibera adottata con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.	
	I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo pos-	
	sono essere sottoscritti soltanto da investitori professiona-	
	li soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi spe-	
	ciali, e in caso di successiva circolazione chi li trasferi-	
	sce risponde della solvenza della società nei confronti degli	
	acquirenti che non siano investitori professionali ovvero	
	soci.	
	La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere	
	le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e deve	
	essere iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il	
	Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo	
	consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la so-	

cietà possa modificare tali condizioni e modalità.

**Art. 8) - Quote sociali**

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono in misura proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci.

**Art. 9) - Morte del socio**

In caso di morte di un socio, i soci superstiti potranno decidere di continuare la società con gli eredi o legatari che, a loro volta, dovranno decidere se proseguire nel rapporto sociale del loro dante causa con successivo atto tra vivi.

Nel caso in cui i soci superstiti decidano di non continuare la società, gli eredi o legatari avranno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste per il recesso.

**Art. 10) - Recesso ed esclusione del socio**

Ha diritto di recedere dalla società ciascun socio che non abbia consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale o operazioni che ne comportino sostanziali modificazioni;
- la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- le modifiche dei diritti attribuiti ex art. 2468 4° comma codice civile;
- l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2481-bis 1°

	comma;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-	
	l'atto costitutivo.	
	Ciascun socio ha altresì diritto di recedere se la società è	
	soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi	
	degli articoli 2497 e seguenti c.c., nelle ipotesi previste	
	dall'articolo 2497-quater c.c.	
	Il socio che intenda recedere dovrà comunicarlo all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi en-	
	tro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle impre-	
	se dalla delibera che legittima il recesso. La comunicazione	
	di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente,	
	il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,	
	la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato,	
	nonchè il dissenso riguardo alla valutazione predisposta dal-	
	l'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deli-	
	bera l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i	
	fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, me-	
	diate lettera raccomandata da spedirsi entro dieci giorni	
	dalla data in cui ne ha avuto formale conoscenza.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta all'organo amministrativo.	
	Il diritto di recesso è privo di efficacia se la società re-	
	voca entro 90 (novanta) giorni la delibera che lo legittima	



o se la società viene posta in liquidazione.

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- esercizio di attività in concorrenza con quella della società;

- morte;

- interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'Organo amministrativo, non appena venuto a conoscenza della causa di esclusione, deve darne tempestiva comunicazione al socio e provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per la deliberazione conseguente.

Il socio recedente o il socio escluso o i suoi eredi hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria quota, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del D.Lgs.36 del 28 febbraio 2021, tenuto conto dei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

L'Organo amministrativo prima di procedere alla liquidazione del socio recedente potrà offrire la quota agli altri soci, in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute, oppure offrirle in opzione a terzi concordemente individuati, previa rinuncia di tutti i soci al proprio diritto di opzione. L'Organo amministrativo nell'avvalersi di tale facoltà dovrà comunque rispettare il termine previsto dall'art. 2473 c.c. per il rimborso della partecipazione al socio.

	In caso di mancato collocamento della quota ai soci o a terzi, la quota del socio che ha esercitato il diritto di recesso viene rimborsata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia del diritto di recesso, e a tal fine deve essere convocata l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.	
	Nel caso di deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 e qualora i creditori sociali abbiano fatto opposizione, e questa sia accolta, la società si scioglie.	
	<b>TITOLO III - SOCI, ASSEMBLEA E LORO DECISIONI</b>	
	<b>Art. 11) - Decisioni dei soci</b>	
	Le norme relative all'ordinamento assembleare sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.	
	Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori, e la loro revoca;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del sindaco "unico", dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (o del revisore) e la loro revoca;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;	
	e) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale;	
	f) le decisioni riguardanti operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	

modificazione dei diritti dei soci;

g) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori

sottopongono alla loro approvazione;

h) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rap-

presentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozio-

ne di una decisione dei soci.

**Art. 12) - Decisione dei soci mediante consultazione scritta**

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più

amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un

quinto del capitale sociale e consiste in una proposta di de-

liberazione, formulata per iscritto e firmata dal proponente.

Dalla proposta di deliberazione devono risultare, con chia-

rezza, l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e

quanto necessario per assicurare una adeguata informazione

sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della de-

cisione da adottare.

La proposta dovrà essere inviata attraverso qualsiasi sistema

di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione

e del ricevimento, ai soci all'indirizzo risultante dal Regi-

stro delle Imprese, ai componenti dell'organo amministrativo

e, se nominati, ai sindaci, all'indirizzo risultante dai li-

bri sociali.

I soci avranno dieci giorni per trasmettere la risposta alla

società, con qualsiasi sistema di comunicazione, che consenta

un riscontro della spedizione e del ricevimento.

	La risposta dovrà essere formulata per iscritto e dovrà con-	
	tenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene con-	
	siderata come voto contrario.	
	La proposta si intenderà approvata e la decisione si conside-	
	rerà formata nel momento in cui alla società pervenga l'ade-	
	sione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del ca-	
	pitale sociale, salvo le più elevate maggioranze previste	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Spetta all'organo amministrativo, se la proposta di decisione	
	è approvata, raccogliere le consultazioni ricevute e comuni-	
	care i risultati a tutti i soci, amministratori e, se nomina-	
	ti, sindaci, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da	
	ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se così richiesto dal sog-	
	getto da cui esse provengono.	
	Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono es-	
	sere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	delle decisioni dei soci conservando in allegato la relativa	
	documentazione, compreso il documento contenente la proposta	
	di decisione ed i documenti pervenuti recanti l'espressione	
	della volontà dei soci.	

Nel medesimo libro va inoltre conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

**Art. 13) - Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o al recapito che sia stato comunicato dal socio a tale scopo.

L'avviso dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso potrà contenere un'ulteriore convocazione prevista in data successiva, qualora non risultino raggiunti i quorum necessari per la legale costituzione dell'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore, se nominati.

**Art. 14) - Luogo di convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

	È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con parteci-	
	panti dislocati in più luoghi anche distanti, collegati tra	
	loro mediante sistemi audio-visivi, purché risulti, dandone	
	atto a verbale, che:	
	- il Presidente ed il segretario sono presenti nello stesso	
	luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;	
	- sia possibile, da parte del Presidente dell'Assemblea, pro-	
	cedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione	
	attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento del-	
	l'adunanza;	
	- in genere, sia possibile la discussione, il confronto, l'e-	
	same di documenti, la votazione e comunque la corretta forma-	
	zione delle delibere.	
	<b>Art. 15) - Rappresentanza in assemblea</b>	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante de-	
	lega scritta consegnata o trasmessa al delegato, per ogni	
	singola Assemblea, anche mediante uno dei sistemi ammessi	
	dall'art. 14 primo comma, ultimo capoverso.	
	<b>Art. 16) - Presidenza dell'assemblea</b>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di	
	questi, dalla persona indicata dalla maggioranza	
	dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario no-	
	minato dall'assemblea. Nei casi previsti dalla legge o quando	

il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario saranno svolte da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea accertare le formalità costitutive, la legittimità degli intervenuti e le formalità di svolgimento e di votazione, dandone conto nel verbale dell'adunanza.

**Art. 17) - Intervento in assemblea**

Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci.

**Art. 18) - Diritto di voto e quorum assembleari**

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

L'Assemblea è regolarmente costituita, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti ai n. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e gli altri casi di legge, in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

**Art. 19) - Assemblea dei soci - Verbalizzazione**

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione ed a cura dell'Organo Amministrativo deve essere trascritto sul libro delle decisioni dei soci.

**TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Art. 20) - Amministrazione**

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, o da più amministratori, i quali possono operare con metodo collegiale, disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto specificato nell'art. 22.

I soci decidono ai sensi dell'art. 2479 c.c. la nomina degli amministratori, la determinazione del loro numero, il loro compenso, l'eventuale indennità di cessazione dalla carica,



	costituibile anche mediante accantonamenti periodici o la	
	stipula di polizze, l'eventuale termine per la durata in ca-	
	rica e le modalità con le quali operano gli amministratori o	
	i componenti del consiglio di amministrazione.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che	
	gli amministratori vi abbiano rinunciato, accettando pertanto	
	l'incarico a titolo gratuito.	
	Gli amministratori restano in carica sino a revoca o a dimis-	
	sioni, ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto	
	della loro nomina, e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori possono essere non soci.	
	Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di	
	cui all'art. 2390 c.c. Non possono essere nominati ammini-	
	stratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.	
	E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi	
	carica in altre società o associazioni sportive dilettanti-	
	stiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazio-	
	nale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione	
	Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, ricono-	
	sciuti dal CIP.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto solo dal momento in cui il nuovo organo ammini-	

strativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, con decisione da sottoporsi ad approvazione da parte dell'Organo di controllo, se nominato; sino alla sostituzione i consiglieri di amministrazione in carica possono compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione; i consiglieri di amministrazione così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva, la quale provvederà a confermarli in carica o a nominare altri consiglieri di amministrazione in loro vece.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri di amministrazione qualora essi siano in numero pari, ovvero la maggioranza dei consiglieri di amministrazione qualora essi siano in numero dispari, quelli rimasti in carica devono sottoporre d'urgenza ai soci la decisione di nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione in sostituzione di quelli cessati. Nel frattempo i consiglieri di amministrazione rimasti possono compiere soltanto le operazioni di ordinaria amministrazione. Salva diversa disposizione eventualmente contenuta nell'atto di nomina, i consiglieri di amministrazione nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, laddove non abbiano deciso i soci, elegge tra i propri membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed eventualmente anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento.

**Art. 21) - Decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta**

Salvo quanto previsto in caso di adunanza di cui al successivo art. 23, ovvero salvo che i soci non abbiano deciso per un organo amministrativo operante in forma disgiunta, il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione, sottoscritta dal proponente in originale o in forma digitale, da inviarsi a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatta pervenire all'indirizzo risultante dai libri sociali.

La proposta di deliberazione deve contenere l'esatto testo della delibera da adottare, con le eventuali conseguenti autorizzazioni, nonché, laddove ritenuto opportuno, le ragioni e quant'altro necessario ad assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I consiglieri hanno dieci giorni di tempo per trasmettere

	presso la sede sociale mediante lettera raccomandata anche a	
	mano o telefax la proposta di deliberazione ricevuta, debita-	
	mente sottoscritta in originale, con la risposta di approva-	
	zione, diniego o astensione, in calce al documento stesso. La	
	mancata risposta entro il termine viene considerata voto con-	
	trario.	
	Il Presidente del Consiglio raccoglie le consultazioni rice-	
	vute e ne comunica il risultato agli amministratori e ai sin-	
	daci se nominati, indicando:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione (intesa come la	
	data della ricezione da parte del presidente dell'ultima ri-	
	sposta);	
	- le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-	
	gomento oggetto della consultazione, qualora richiesto dagli	
	stessi consiglieri consultati.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori, con obbligo di conservare in allegato la docu-	

mentazione ad esse relativa, compresi il documento contenente la proposta di decisione ed i documenti pervenuti recanti l'espressione della volontà degli amministratori. Nel medesimo libro va inoltre conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non hanno avuto favorevole accoglimento.

**Art. 22) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Laddove la legge lo richieda, ovvero in caso di richiesta scritta formulata da un amministratore, ovvero, se nominato, dal sindaco unico o dal collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso il Presidente convoca l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ne decide l'ordine del giorno, e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati sulle materie da trattare.

Durante le adunanze, il Presidente verifica la regolarità dell'adunanza stessa, accerta la identità e la legittimazione dei presenti, nonché accerta e conseguentemente proclama i risultati delle votazioni.

La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto dal Presidente, spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci se nominati. L'avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la

	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effet-	
	tivi o il revisore, se nominati, intervengono o sono informa-	
	ti della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione de-	
	gli argomenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche	
	avvenire per audioconferenza o per videoconferenza, nel ri-	
	spetto del metodo collegiale, purché risulti, dandone atto a	
	verbale che:	
	- il Presidente ed il segretario, se nominato, sono presenti	
	nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione	
	del verbale;	
	- sia possibile, da parte del Presidente procedere all'accer-	
	tamento delle presenze e consentire il regolare svolgimento	
	del Consiglio;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante, Presidente o	
	segretario, di percepire adeguatamente gli eventi della riu-	
	nione oggetto di verbale e che sia consentito agli intervenu-	
	ti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	

	- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, ovvero le moda-	
	lità di collegamento audio/video comunque adottate.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità la	
	proposta di deliberazione si intenderà respinta.	
	In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della mag-	
	gioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale	
	sussiste tale conflitto, si sottrae dal numero dei presenti	
	all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione	
	di conflitto di interessi.	
	Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	Delle deliberazioni dell'adunanza si redigerà un verbale fir-	
	mato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni de-	
	gli amministratori. Tale verbale dovrà indicare la data del-	
	l'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le	
	modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire an-	
	che per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei con-	
	trari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministra-	
	tori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'or-	
	dine del giorno.	
	Ove prescritto dalla legge, ovvero in ogni caso in cui l'or-	

	gano amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	<b>Art. 23) - Poteri dell'organo amministrativo - Rappresentanza</b>	
	L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, e fatte salve le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c.	
	L'Organo Amministrativo esegue altresì le operazioni la cui decisione è riservata ai soci dalla legge o dallo statuto.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione delle attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma c.c, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 c.c. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi	



precisazione in merito nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione fatti salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed eventualmente conferendo loro la rappresentanza sociale nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'Organo Amministrativo.

In caso di amministrazione affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta ad essi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

**Art. 24) - Organo di controllo**

	L'Organo di controllo, monocratico o collegiale a scelta dei	
	soci, viene nominato nei casi previsti dal secondo comma del-	
	l'art. 2477, oppure quando lo decida l'assemblea dei soci.	
	All'atto della nomina, l'assemblea dei soci delibera se affi-	
	dare la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, o	
	se nominare un revisore al quale affidare la revisione legale	
	dei conti.	
	L'assemblea dei soci può optare, in alternativa, per la nomi-	
	na di un revisore in luogo della nomina di un Organo di con-	
	trollo.	
	L'Organo di controllo non monocratico, quando nominato, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presiden-	
	te dell'Organo di controllo è nominato dai soci, in occasione	
	della nomina dello stesso Collegio.	
	Qualora all'Organo di controllo sia affidata la revisione le-	
	gale dei conti, il Sindaco unico o tutti i sindaci membri del	
	Collegio Sindacale devono essere revisori contabili, iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Ne-	
	gli altri casi si applica il secondo comma dell'art. 2397 del	
	codice civile.	
	Il Sindaco unico o i sindaci membri del Collegio Sindacale, o	
	il revisore quando nominato, restano in carica per tre eser-	
	cizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scaden-	

	za del termine ha effetto, laddove la nomina sia obbligato-	
	ria, dal momento in cui sia nominato il nuovo Sindaco unico o	
	il Collegio Sindacale sia stato ricostituito.	
	L'assemblea che nomina il Sindaco unico o i sindaci membri	
	del Collegio, il Presidente del Collegio Sindacale e il revi-	
	sore, quando nominato, determina il compenso loro spettante a	
	norma dell'art. 2402 c.c.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere	
	nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dal-	
	l'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, non possono essere nominati	
	sindaci coloro che si trovano nelle condizioni di cui al-	
	l'art. 2382 c.c. Laddove siano iscritti al registro dei revi-	
	sori contabili, ai sindaci si applica anche il disposto del	
	secondo comma dell'art. 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito il sindaco.	
	Qualora venga nominato il Collegio Sindacale, in caso di mor-	
	te, rinuncia, decadenza di un sindaco subentrano i supplenti	
	in ordine di età. I nuovi sindaci rimangono in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme a	
	quelli già in carica.	

	In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta	
	dal sindaco più anziano di età, fino alla decisione dei soci	
	di integrare il Collegio.	
	Al Sindaco unico o al Collegio Sindacale si applicano le di-	
	sposizioni degli artt. 2406, 2407, 2408 comma primo del codi-	
	ce civile.	
	Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente con avviso	
	da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun	
	sindaco e nei casi di urgenza, con telegramma o posta elet-	
	tronica da inviarsi almeno tre giorni prima. Il Collegio Sin-	
	dacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare	
	qualora anche in assenza delle suddette formalità siano pre-	
	senti tutti i membri del collegio stesso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo.	
	Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle de-	
	cisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli interve-	
	nuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a	
	maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco dissen-	
	ziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del pro-	
	prio dissenso.	

**TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

**Art. 25) - Esercizi sociali, bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori ne segnalano i motivi nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., ovvero nella Nota Integrativa.

L'Assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili risultanti dal bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sociali, e non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a destinazione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

**TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 26) - Scioglimento e liquidazione**

	La società si scioglie nei casi e con le modalità previsti	
	dalla legge.	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è delibe-	
	rato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	la modifica del presente statuto.	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dal-	
	l'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione no-	
	mina i liquidatori determinandone i poteri e le modalità di	
	svolgimento della liquidazione.	
	In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquida-	
	tori si applicherà l'art. 2489 c.c.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggio-	
	ranze richieste per la modificazione del presente statuto. Al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso ai sensi del-	
	l'art. 11 del presente statuto.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Società	
	verrà devoluto ad enti aventi finalità sportive dilettanti-	
	stiche aventi ad oggetto un'attività compatibile con quella	
	della Società.	
	<b>TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE</b>	
	<b>Art. 27) - Clausola compromissoria</b>	
	Qualsiasi controversia insorgenda tra i soci o tra questi o	

loro aventi causa e la società, escluse quelle relative alle valutazioni indicate nel precedente art. 11, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove la Società ha la propria sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'istanza della parte che intenda introdurre l'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'Arbitro entro il termine previsto, ad essa provvederà il Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà secondo le norme di rito e di diritto, con lodo inappellabile, nel rispetto delle regole di procedura.

L'Arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'Arbitro.

#### **Art. 28) - Foro competente**

Per ogni controversia non sottoponibile ad arbitrato sarà competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

### **TITOLO VIII - NORME FINALI**

#### **Art. 29) - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si intendono, ove non diversamente disposto, fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

	Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o	
	telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o	
	al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede	
	della società e risultanti dai libri sociali.	
	Tutte le comunicazioni diverse dalla lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento e dal telefax, per le quali non vi sia	
	prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo	
	destinatario si considerano validamente effettuate solo ove	
	il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.	
	<b>Art. 30) - Disposizioni varie</b>	
	Le disposizioni del presente statuto si applicano, ove compa-	
	tibili, anche nel caso in cui la società abbia un unico socio.	
	Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme	
	di legge in materia di società a responsabilità limitata e,	
	nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabi-	
	lità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare e-	
	ventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto	
	compatibili le norme in tema di società per azioni.	
	F.to Pamela Corsi	
	F.to Ilaria Ercolani	
	F.to Stefano Carubba	
	F.to Erick Ercolani	
	F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO	



**Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico**

**(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)**

Certifico io sottoscritto, Dottor Fabrizio Ruffo, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n.41 (quarantuno) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Viale Parioli n.44, undici dicembre duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabrizio Ruffo.